

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1597)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1971 (V. Stampato n. 942)

d'iniziativa del deputato MICHELI Pietro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 marzo 1971*

**Modifica dell'articolo 514 del codice di procedura civile
in tema di cose mobili assolutamente impignorabili**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il numero 2) dell'articolo 514 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, è sostituito dal seguente:

« 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; ».